



DETERMINAZIONE n. DPC/026/121

del 01.06.2016

DIPARTIMENTO : OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. – art. 109 - D.M. 24.01.1996 – D.G.R. n. 218/2013. Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l. Ripristino della sicurezza della navigazione del porto turistico. - Autorizzazione della movimentazione sommersa di sedimenti marini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare l’art. 109 “*Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*”;

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84 “*Riordino della legislazione portuale*”, pubblicata nella G.U. n. 28 del 04.02.1994;

RICHIAMATO il D.M. 24 gennaio 1996 “*Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino*”;

VISTA la Legge 31.07.2002, n. 179 “*Disposizioni in materia ambientale*”;

VISTO il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 “*Attuazione della Direttiva 2013/39/UE, che modifica le Direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*”;

VISTO il D.M. 8 novembre 2010, n. 260 “*Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo*”;

VISTO il “*Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini - 2007*”, che contiene le linee guida elaborate dall’ex APAT e dall’ICRAM, per la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio dei porti;

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: “*Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare*”, annullata con sentenza n. 84/2015 della Corte Costituzionale nella parte in cui si stabilisce di <<fissare in 25.000 m3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia - limite>>;

RICHIAMATI i contenuti della predetta sentenza C.C. n.84/2015 ed in particolare laddove al punto 3.1 del considerato in diritto si rileva che “*L’immersione in mare di materiale di escavo dei fondali marini e dei terreni litoranei emersi, nonché la movimentazione dei sedimenti marini sono stati espressamente disciplinati dall’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 [omissis]. La considerazione della stretta connessione fra attività di <<difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento>> (art. 80, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 12 del 1998 [omissis] ed attività di <<protezione ed osservazione delle zone costiere>> (art. 70, comma 1, lettera a) del*



D.Lgs. n. 112 del 1998 conferite alle Regioni ed inerenti a varie competenze regionali concorrenti, come ad esempio quelle in materia di <<governo del territorio>>, <<porti>> e <<tutela della salute>>, ha indotto il legislatore statale ad affidare a queste ultime, dapprima, con l'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), poi con l'art. 24, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, la competenza all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, in aggiunta a quelle di movimentazione dei fondali marini e di ripascimento della fascia costiera, in una prospettiva di gestione integrata delle coste marine. [omissis];

PRESO ATTO della nota prot. n. 984 del 26.11.2015, acquisita al prot. regionale n. RA/301846 del 01.12.2015, con la quale la Società Unipersonale Marina di Pescara, nel trasmettere gli esiti delle attività di monitoraggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA/21/65 del 08.05.2015, ha presentato richiesta di nuova caratterizzazione per la movimentazione di sedimenti marini ai fini della periodica manutenzione per la sicurezza della navigazione nell'infrastruttura diportistica, necessaria a contrastare l'insabbiamento annuo prodotto localmente dalla risultante delle correnti di trasporto solido litoraneo.

VISTA la nota prot. n. 1276 del 02.03.2016, acquisita al prot. regionale n. RA/52409 del 10.03.2016, con la quale l'ARTA Abruzzo, in riferimento alla richiesta di nuova caratterizzazione, ha comunicato alla Società Marina di Pescara la necessità di chiarimenti, integrazioni e modifiche tecnico-operative per le successive fasi del procedimento autorizzatorio, rimanendo a disposizione per un incontro tecnico;

PRESO ATTO dell'istanza ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, prot. n. 232 del 25.03.2016, acquisita al prot. regionale n. RA/68845 del 01.04.2016, presentata dalla Società Marina di Pescara a seguito dei chiarimenti ed adeguamenti formalizzati in sede di Tavolo Tecnico svolto presso gli uffici dell'ARTA Abruzzo in data 15.03.2016, con la quale si richiede l'autorizzazione alla movimentazione sommersa in ambito portuale dei sedimenti marini di escavazione risultanti dalla modellazione del fondale, finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, per un quantitativo massimo di 10.000 mc, trasmettendo la seguente documentazione:

- planimetria denominata "Rilievo batimetrico imbocco Porto Turistico";
- rapporto di prova su sedimento marino punto di versamento (Fine lavori)
- foto aerea denominata "Vista d'assieme area di prelievo e area di versamento", con indicazione della seconda opzione di versamento richiesta da ARTA Abruzzo in sede di Tavolo tecnico del 15.03.2016;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 281 del 12.04.2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/78066 del 12.04.2016, con la quale la Società Marina di Pescara ha rappresentato l'esigenza di indizione di un Tavolo Tecnico urgente, al fine di chiarire alcune problematiche emerse in ordine all'applicazione delle definizioni di *ambito portuale*, *sito contiguo* e *sito di intervento*, per il ripristino dell'accesso all'imboccatura del Porto Turistico nelle modalità di cui al punto 4.4.2 del Manuale APAT/ICRAM;

PRESO ATTO che, ai fini di quanto sopra, con nota prot. n. RA/78532 del 13.04.2016, il Servizio Gestione dei Rifiuti ha convocato apposito Tavolo Tecnico per il giorno 15.04.2016;

VISTI gli esiti del suddetto Tavolo Tecnico, di seguito riportati:

.....omissis.....

Su richiesta della Società Marina di Pescara di cui alla nota prot. n. 281 del 12.04.2016, è stato convocato l'incontro odierno al fine di chiarire alcune problematiche emerse in sede di riunione tecnica svolta in data 15 marzo u.s. presso gli uffici dell'ARTA Abruzzo di Pescara, in ordine all'applicazione delle definizioni di ambito portuale, sito contiguo e sito di intervento per il ripristino dell'accesso all'imboccatura del porto nelle modalità di cui al punto 4.4.2 del Manuale APAT/ICRAM.

In occasione del suddetto incontro, come verbalizzato, ARTA Abruzzo ha richiesto alla Società Marina di Pescara di adeguare le modalità di campionamento con l'uso di carotiere, di effettuare i test di tossicità su tutti i campioni e di integrare i parametri da ricercare sui campioni superficiali, di ultimo deposito per



insabbiamenti, con i microinquinanti organici. Dall'incontro è emerso che la Società Marina di Pescara individua anche una seconda opzione per il sito di destinazione dei materiali dragati, in virtù degli adeguamenti normativi di cui allo Schema di Decreto ex art. 109, in via di emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente, in alternativa al sito individuato dalla stessa nel Piano di Ricaratterizzazione in short-list presentato in data 26.11.2015 e già utilizzato nel precedente intervento autorizzato con D.D. n. DPC/DA21/65 del 08.05.2015.

Come unica opzione che rispetti una contiguità "geometrica" con l'imboccatura, la società ha individuato l'area in prossimità del muro paraonde, come riportato nella nota del 12.04.2016.

Nella stessa nota, tuttavia, la Società fa presente che la Capitaneria di Porto ha manifestato più di una perplessità in merito all'adeguatezza della seconda opzione, evidenziando che l'immersione nell'area individuata di circa 10.000 mc. di sedimenti determinerebbe, in condizioni di vento/mare da sud, l'insabbiamento dell'imboccatura sud/est del Porto Commerciale.

Considerata la peculiarità della infrastruttura portuale turistica in parola, confinante con quella del Porto Commerciale, sia in termini di dislocazione sia in termini di correnti e condizioni meteomarine, si conviene che sarebbe più logico ricomprendere in un unico ambito portuale entrambi i bacini portuali. Ne consegue che la contiguità richiesta dal punto 4.4.2 del Manuale per le aree interessate dallo spostamento si debba necessariamente riferire ad una contiguità funzionale, al fine di non autorizzare ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, attività che possano interferire tra loro.

Si definisce pertanto quale sito idoneo di deposizione quello già utilizzato nel precedente intervento ed ubicato nell'area esterna alla diga foranea.

Il Rappresentante della Capitaneria di Porto informa i presenti che i rilievi effettuati sommariamente dalla motovedetta hanno evidenziato in detta area una mancanza di accumuli significativi, per cui si ritiene che la zona sia fortemente interessata da correnti che provvedono a livellare i fondali.

Si chiede alla Società di definire l'estensione dell'area di deposizione in funzione del materiale da immergere, per limitare il ricoprimento ad uno spessore medio massimo di 5 cm, come variazione batimetrica massima a fine lavori, così come previsto dall'emanando decreto ministeriale.

Nella medesima nota del 12 aprile, la Società ribadisce, come già rappresentato nelle opportune sedi di concertazione e di progettazione degli interventi finanziabili con fondi PAR_FAS 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.A", l'esistenza di un'area di accumulo di sabbie di classe A1, derivanti dall'erosione delle spiagge del lungomare sud, in cui il prelievo di tali sedimenti riutilizzabili a terra per il ripascimento dell'arenile emerso, costituirebbe beneficio indiretto per l'imboccatura portuale.

La Società fa presente che è stata avviata la caratterizzazione di tali aree e che si attendono gli esiti della stessa.

Ottenuti gli esiti della caratterizzazione, si conviene di interessare il Comune di Pescara, per il quale sono state individuate apposite fonti di finanziamento, al fine di riutilizzare le sabbie di classe A1 nell'ambito degli interventi di ripascimento.

Il Rappresentante del Servizio Gestione dei Rifiuti, nel ribadire la necessità di emanare apposite Linee Guida regionali per la gestione dei sedimenti marini che possano considerare anche la peculiarità dell'intera infrastruttura portuale, evidenzia anche l'urgenza di caratterizzare un sito di immersione in mare a 3 miglia, da utilizzare per i prossimi interventi manutentivi.

.....omissis.....

PRESO ATTO della nota prot. n. 354 del 04.05.2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/100113 del 05.05.2016, con la quale la Società Marina di Pescara ha perfezionato l'istanza di autorizzazione a seguito degli esiti del Tavolo Tecnico del 15.04.2016, trasmettendo la seguente ulteriore documentazione integrativa:

- planimetria denominata "Rilievo batimetrico imbocco Porto Turistico";
- foto aerea denominata "Vista d'assieme area di prelievo e area di versamento" con indicazione delle aree di prelievo e versamento dei sedimenti di classe A2;
- rapporti di prova ARTA Abruzzo su prelievo effettuato in data 13.01.2015;
- scheda di Bacino Portuale;
- relazione Tecnica di Progetto;



planimetria con indicazione dell'area di prelievo, maglie unitarie S10 ed S4/6, punti di prelievo maglia unitaria S10 per formazione campione n. 1, punti di prelievo maglia unitaria S4/6 per formazione campione n. 2;

DATO ATTO che il Servizio Gestione dei Rifiuti con nota prot. n. RA/102988 del 09.05.2016 ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio e contestualmente ha convocato apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 per il giorno 12.05.2016, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio per la movimentazione sommersa in ambito portuale dei sedimenti di escavazione risultanti dalla modellazione del fondale, finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione;

PRESO ATTO del verbale della suddetta Conferenza dei Servizi, come nel seguito riportato:

.....omissis.....

Il Rappresentante del SGR, ringraziando i presenti per la partecipazione alla odierna riunione, attesta che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

Preliminarmente il Dott. Gerardini fa presente che la Rappresentante dell'ARTA, sentita per le vie brevi, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla odierna Conferenza, per sopraggiunti impegni istituzionali.

La presente CdS è finalizzata ad esaminare l'istanza della Società Marina di Pescara, volta ad ottenere l'autorizzazione per lo spostamento dei sedimenti di escavazione risultanti dalla modellazione del fondale, finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione del Porto.

Si richiamano, al riguardo, gli esiti del Tavolo Tecnico precedentemente svolto presso gli uffici regionali in data 15.04.2016, convocato al fine di chiarire alcune problematiche emerse in sede di riunione tecnica svolta in data 15.03.2016 presso gli Uffici dell'Arta Abruzzo di Pescara, in ordine all'applicazione delle definizioni di ambito portuale, sito contiguo e sito di intervento, ai fini del ripristino dell'accesso all'imboccatura del porto nelle modalità di cui al punto 4.4.2 del manuale APAT/ICRAM. Una copia del verbale viene consegnata ai Rappresentanti di ASL e Comune di Pescara.

Prende la parola l'Ing. Brandelli della Società Marina di Pescara che illustra ai presenti l'intervento da realizzare, consistente nello spostamento di un quantitativo di circa 10.000 mc di sedimenti. La tempistica necessaria per l'esecuzione dei lavori è di circa 3/5 gg. lavorativi. Si evidenzia l'urgenza della realizzazione dei lavori necessari a garantire la navigabilità del Porto, vista la prossima apertura della stagione balneare. In relazione agli esiti della caratterizzazione dei sedimenti marini secondo le modalità indicate nel Manuale APAT/ICRAM, la Rappresentante dell'ARTA Abruzzo ha anticipato telefonicamente che è verificata la conformità dei dati analitici ai requisiti di progetto, con classificazione di tipo A1 per i sedimenti della prima maglia (S10/S11) e classificazione di tipo A2 per i sedimenti della seconda maglia (S4/S6). Tali esiti saranno opportunamente trasmessi alla Società Marina di Pescara e al Servizio Gestione dei Rifiuti.

Il Rappresentante della Capitaneria di Porto di Pescara evidenzia che al di fuori della diga foranea è presente un'area con sedimenti di classe A1 da poter eventualmente utilizzare per il deposito dei sedimenti di tale tipologia.

Il Rappresentante del Servizio Opere Marittime fa presente che il Comune di Pescara ha ottenuto apposito finanziamento regionale per la realizzazione di interventi di ripascimento. Si segnala l'opportunità di verificare, da parte del Comune e della Società Marina di Pescara, la fattibilità di riutilizzo delle sabbie risultate di classe A1, presenti in avamposto, nell'ambito dei suddetti interventi. In tal caso, la Rappresentante della ASL chiede al Comune di Pescara di essere coinvolta nel procedimento ai fini del rilascio del proprio parere di competenza in relazione alle eventuali fasi di cantiere.

La Conferenza dei Servizi rilascia parere favorevole alla movimentazione dei sedimenti marini, così come illustrato nella documentazione presentata dalla Società Marina di Pescara.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti è autorizzato dai presenti a redigere il verbale della riunione ed all'invio ai soggetti interessati.

Al Servizio Economia Ittica sarà inoltre trasmessa la documentazione di progetto, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179

.....omissis.....

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/110969 del 17.05.2016 con la quale il Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica, a seguito della nota Prot. n. RA/102988 del 09.05.2016 di convocazione della CdS del



12.05.2016 con la quale è stato richiesto il parere della Commissione Consultiva Regionale per la Pesca, nel quale si rileva che la movimentazione di sedimenti marini avviene all'interno di uno specchio acqueo non interessato da alcuna attività inerente alla pesca, compreso lo stazionamento in porto, ha comunicato che non si ravvisano competenze in capo alla Conferenza Regionale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3478 del 19.05.2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/116815 del 24.05.2016, con la quale l'ARTA Abruzzo ha trasmesso le risultanze delle analisi di laboratorio sui campioni di sedimenti relativi ai sondaggi e prelievi effettuati nel primo metro di profondità nel canale di accesso del Marina di Pescara;

PRESO ATTO della nota prot. n. 486 del 30.05.2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/124451 con la quale la Società Marina di Pescara in attuazione delle prescrizioni di verifica di fattibilità del riutilizzo dei sedimenti A1, riportate nel verbale della CdS del 12.05.2016 ai fini del ripascimento, ha riferito quanto emerso in sede di Tavolo Tecnico svolto presso gli uffici comunali, proponendo la suddivisione dell'intervento come nel seguito rappresentato:

- un primo lotto di escavazione, di 6.000 mc, strettamente necessario all'accesso del mezzo, e al ripristino del passo nel Porto Turistico, con prelievo di sabbie A1 e poi A2, e spostamento in zone immediatamente contigue e compatibili, come rappresentato nella Tav. 1.
- un secondo lotto di escavazione, di 4.000 mc, con approfondimento del fondale in avamposto, e deposito delle sabbie A1 in banchina commerciale, come in Tav. 2, per l'allestimento di un polmone di prelievo di sabbie da ripascimento degli arenili.

e specificando che l'attuazione dei lavori del secondo lotto è subordinata al perfezionamento degli accordi per la ripartizione delle spese di escavazione con il Comune e di trasporto e spandimento sugli arenili fra il Comune e i balneari interessati;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione esclusivamente per il primo lotto come sopra individuato, vista l'imminente apertura della stagione balneare e di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento l'autorizzazione per gli interventi ricadenti nel secondo lotto e finalizzati al ripascimento degli arenili;

RITENUTO di autorizzare, pertanto, la movimentazione sommersa di sedimenti marini in aree immediatamente contigue e compatibili, con stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'area di provenienza, per un quantitativo non superiore a 6.000 mc, ai fini del ripristino della navigabilità in ambito portuale, con le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni vengano condotte in modo da ridurre al massimo l'intorbidamento delle acque marine;
- b) le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d'opera, sia al termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifico piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, come previsto dal punto 4.1.1.1 del "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" dell'APAT - ICRAM, da concordare con ARTA Abruzzo Distretto di Pescara;
- c) la Società Unipersonale Marina di Pescara, a seguito delle attività di movimentazione sommersa dei sedimenti marini, dovrà trasmettere agli Enti interessati apposita planimetria riportante le quote batimetriche aggiornate, derivanti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa per il presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



VISTA R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di **AUTORIZZARE** la Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l. alla movimentazione sommersa di sedimenti marini in aree immediatamente contigue e compatibili, con le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'area di provenienza, per un quantitativo non superiore a **6.000 mc**, così come descritto documentazione allegata all'istanza, ai fini del ripristino della navigabilità in ambito portuale, con le seguenti prescrizioni:
 - a) le operazioni vengano condotte in modo da ridurre al massimo l'intorbidamento delle acque marine;
 - b) le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d'opera, sia al termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifico piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, come previsto dal punto 4.1.1.1 del "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" dell'APAT - ICRAM, da concordare con ARTA Abruzzo Distretto di Pescara;
 - c) la Società Unipersonale Marina di Pescara, a seguito delle attività di movimentazione sommersa dei sedimenti marini, dovrà trasmettere agli Enti interessati apposita planimetria riportante le quote batimetriche aggiornate, derivanti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento;
2. di **FARE SALVI** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;
4. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);
5. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, alla Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l.;
6. di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento al Comune di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Pescara, all'ARTA Direzione Centrale, all'ARTA Distretto Provinciale di Pescara, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica, al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine.;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'Estensore
Dott. Franco Gerardini

Il Responsabile dell'Ufficio
Rag. Marco Famoso

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini